



TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE Penale

Linee Guida provvisorie in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova
(Legge 28 APRILE 2014 N. 67)

In data 5-1-2015 nei locali del Tribunale alla presenza dei Presidenti di Sezione dottori Piero Grillo ed Alessandra Camassa, del Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani, dott.ssa Angela Maria Buscaino e della Funzionaria dott.ssa Celestina Pellegrino, dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, Avv.ti Michele Cavaretta e Marco Siragusa, dei componenti della Camera Penale di Trapani Avv.ti Giuseppe Buscaino, Chiara Iraci e Roberta Vento, si è proceduto ad elaborare delle linee guida per facilitare il procedimento di ammissione ed esecuzione del nuovo istituto della "messa alla prova" nel presupposto che la collaborazione tra magistrati, operatori dell'U.E.P.E e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché di ottimizzare le limitate risorse disponibili, anche con riferimento alle "Disposizioni in materia di pianta organica degli Uffici locali di esecuzione penale esterna" di cui all'art. 7 della legge in oggetto.

Dopo un dibattito nel corso del quale sono state affrontate le principali difficoltà operative, i Rappresentanti dell' UEPE hanno evidenziato che è in corso di elaborazione un protocollo per il funzionamento dell' istituto che dovrà avere efficacia per l' intero Distretto. Per tale motivo rappresentano di voler soprassedere rispetto alla sottoscrizione di un protocollo avente efficacia a livello di Circondario, ma di ritenere quanto mai opportuna l' elaborazione di linee guida provvisorie ai seguenti fini:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione di una nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario mediante un percorso alternativo al dibattimento, che se svolto con esito positivo comporterà l'estinzione del reato.

All' esito del dibattito i Presidenti di Sezione – in piena intesa con le parti presenti – forniscono le seguenti LINEE GUIDA:

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti prevedendo il lavoro di pubblica utilità ed eventuale attività di volontariato di rilievo sociale che saranno indicate dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Analogamente, l'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la persona offesa che saranno operate dall' A.G..

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti modalità operative:

1. la domanda di predisposizione del programma di trattamento, corredata dai necessari documenti sotto specificati, va presentata dall'interessato o tramite procuratore speciale all'U.E.P.E. territorialmente competente, ossia a quello di domicilio dell'imputato; alla stessa domanda sarà inoltre allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l' eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E.
2. l'U.E.P.E. territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta con numero di protocollo e data.
3. alla prima udienza è comunque sino all'apertura del dibattimento, l'imputato deposita l'attestazione di cui sopra davanti al giudice
4. il Giudice valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l'U.E.P.E. territorialmente competente circa l'esito della valutazione tramite trasmissione via mail del verbale d'udienza (gli scambi delle e-mail avverranno attraverso i seguenti indirizzi: per l' UEPE areatecnica.uepe.trapani@giustizia.it, per il dibattimento cancelleria.penale.tribunale.trapani@giustizia.it, per l' ufficio GIP/GUP cancelleria.gipgup.tribunale.trapani@giustizia.it)
5. in caso di positiva delibazione, il Giudice rinvia l'udienza, con sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.1 n. 3 c.p., di circa tre mesi, per consentire all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p.
6. l'U.E.P.E. ricevuta comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite un funzionario di servizio sociale incaricato, all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato: a tale incarico potrà contribuire anche lo psicologo che collabora all'attività dell'U.E.P.E.
7. esaminata la domanda e la documentazione (che, si ribadisce, dovrà essere precipuamente fornita dall' interessato), l'U.E.P.E., a seguito di indagine socio-familiare ed economica, redigerà il programma di trattamento, né consegnerà copia all'interessato e trasmetterà il medesimo, con le considerazioni che lo sostengono, all'Autorità giudiziaria



8. il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza con le modalità previste (in particolare, in caso di modifica sarà necessario il consenso dell' interessato), anche con riferimento a eventuali percorsi di mediazione che saranno indicati dall'U.E.P.E. solo in relazione all' effettiva presenza di risorse adeguate

9. la durata dello stesso sarà stabilita dal Giudice tenuto conto della pena edittale prevista - sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate – e dell' indagine socio familiare.

10. il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e rinvia ad altra udienza, fissata almeno tre mesi dopo il termine della messa alla prova, per la valutazione dell'esito

11. qualora la decisione sia positiva, l'imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova avanti all'U.E.P.E. competente entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento (la lettura in udienza vale come avvenuta comunicazione; l' ordinanza pronunciata ad eventuale scioglimento di riserva va, invece, notificata). L'U.E.P.E. provvederà, poi, alla trasmissione del verbale di sottoposizione al giudice competente. I termini di durata del periodo di messa alla prova decorreranno dalla data di firma del verbale di sottoposizione da parte dell' interessato.

12. l'U.E.P.E. controllerà il programma di trattamento trasmettendo al giudice informazioni trimestrali

13. l'U.E.P.E. invierà al Giudice la relazione conclusiva entro tre mesi dalla fine della messa alla prova

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2 a 6 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 3 a 8 mesi;

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 12 mesi;

FASCIA F) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 18 mesi;

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Tali indicazioni vanno considerate come orientative e non vincolanti, tenuto conto che il Giudice dovrà determinare la durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è



una rilevante divaricazione fra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto; in questa analisi il giudice si orienterà tenuto conto degli ordinari strumenti previsti dal codice penale, ossia la disciplina delle circostanze e della continuazione

Le presenti linee guida, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa ed organizzativa dei singoli giudici, costituiscono indirizzi generali di comportamento che, allo stato, si ritengono idonee a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio- giustizia penale nel circondario di Trapani.

Trapani, 5-1-2015

Michela Aruelli

Rossella Russo

Piero Zitti

Stefano Biondi

Marcosiragusa

Giuseppe Busato

Chiara Gessi